

Approfondimenti sull'Accordo OMC

Comitato sugli appalti pubblici - Accordo OMC

L'articolo XXI prevede l'istituzione di un Comitato per gli appalti pubblici composto di rappresentanti delle parti contraenti.

Questo Comitato, che elegge il suo Presidente e Vicepresidente, si riunisce ogni qualvolta ciò sia necessario e, comunque, almeno una volta l'anno, al fine di dare alle Parti l'occasione di consultarsi su questioni relative all'applicazione dell'Accordo.

Ciascuna parte contraente compila e trasmette a questo Comitato statistiche annuali dettagliate sui propri appalti aggiudicati in base alle regole dell'Accordo.

Il Comitato informa, con una relazione annuale, l'OMC sullo stato di attuazione dell'Accordo e su tutte le tematiche ad essa connesse.

La prima relazione del Comitato Appalti Pubblici all'OMC è stata formalmente consegnata in occasione della Conferenza Ministeriale di Singapore dello scorso dicembre ed è relativa al primo anno di applicazione dell'Accordo, appunto il 1996.

Il rapporto tra direttive CE e Accordo OMC

L'Accordo OMC sugli appalti pubblici riprende, in larga misura, quanto alla sua parte più specificamente normativa, le regole di aggiudicazione degli appalti già in vigore all'interno della Comunità europea sulla base delle Direttive del Consiglio n.92/50 recepite in Italia con Decreto legge n. 157 del 17 marzo 1995 e nn. 90/531 e 93/38 recepite con Decreto legislativo n. 158 del 17 marzo 1995.

Ciò, oltre a poter essere definito un successo per l'Unione europea, che può rivendicare il primato di aver definito regole trasparenti nel settore - regole che hanno poi ispirato l'Accordo OMC - ha conseguenze pratiche positive per le imprese comunitarie che possono operare nei maggiori paesi industrializzati nel settore degli appalti pubblici sulla base di modalità analoghe a quelle seguite in Europa.

La nuova normativa dell'Accordo OMC però, sotto taluni aspetti, non coincide perfettamente con le direttive comunitarie: ad oggi, non è stato possibile emanare, per cause legate sia ad aspetti meramente procedurali che a problemi tecnici sostanziali, una normativa comunitaria unitaria che tenga conto della sottoscrizione dell'Accordo non solo da parte degli stessi organi UE ma anche da parte degli Stati Membri dell'Unione, per gli aspetti di rispettiva competenza.

Questo stato di cose causa qualche difficoltà per le stazioni appaltanti relativamente a quei punti, spesso sostanziali, di non coincidenza fra la normativa comunitaria e quella OMC.

Le "differenze" fra direttive e Accordo OMC

La Commissione europea ha messo a punto una proposta di armonizzazione fra le direttive CE e l'Accordo OMC.

Tale armonizzazione mira, in particolare, ad adeguare le direttive per quanto concerne:

- Le "soglie" finanziarie che non coincidono con quelle dell'Accordo, risultando paradossalmente più favorevoli nei confronti dei paesi extra U.E. rispetto a quelli comunitari (*)
- La "qualificazione" degli appaltatori (nell'Accordo OMC "aperta", cioè possibile anche a bando di gara già pubblicato, e nelle direttive C.E. possibile solo entro termini precisi fissati dall'Ente e, comunque, mai dopo che il bando sia stato pubblicato)
- Il "dialogo tecnico" tra Ente appaltante e appaltatori: l'Accordo OMC vieta all'Ente aggiudicante di sollecitare o accettare consulenze da soggetti che possano avere interesse, anche in qualità di terzi, all'appalto: le Parti Contraenti dell'Accordo hanno ritenuto che tale comportamento, non esplicitamente vietato nelle direttive C.E., può avere l'effetto di ostacolare o distorcere la libera concorrenza
- Alcuni "settori" (telecomunicazioni e trasporti urbani) cui la normativa OMC non si estende ma che invece ricadono sotto la normativa comunitaria
- Gli strumenti e le modalità di informazione degli appaltatori (più dettagliati ed estesi nel codice OMC)
- L'obbligo della "motivazione" per l'eventuale esclusione di un soggetto dall'appalto (obbligo che non esiste nella normativa comunitaria al contrario di quanto previsto nell'Accordo OMC).

Peraltro, sulla base dell'Accordo gli operatori-appaltatori hanno la possibilità di contestare l'attribuzione dell'appalto qualora ritengano di aver subito una discriminazione da parte della stazione appaltante nell'espletamento delle procedure ad esso connesse, e ciò anche prima che la stessa procedura di gara sia completata.

(*) In base alle direttive CE per gli acquisti da parte di Enti soggetti alle regole dell'Accordo la soglia minima è pari a 200.000 ECU per gli appalti pubblici relativi a sole forniture; 400.000 ECU per forniture e servizi (nei settori dell'acqua, dell'energia, dello sfruttamento geologico e dei trasporti); 600.000 ECU per servizi e forniture relativi a telecomunicazioni; 5.000.000 di ECU per le costruzioni.